

Atti di disposizione anteriori all'insorgenza del credito -
"Participatio fraudis" del terzo acquirente - Accertamento - Criteri -
Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al
giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 18/09/2015

In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia
anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio
dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la
"participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da
parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad
opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento
psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova
a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche
mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al
giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se
adeguatamente motivato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 18/09/2015

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

18315

2015